

EBA/GL/2015/20

03/06/2016

Orientamenti

Limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013



1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 03/08/2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/20" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano la metodologia che gli enti dovrebbero utilizzare nell'ambito dei propri processi e politiche interni al fine di affrontare e gestire il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra. In particolare, il presente documento precisa i criteri per fissare l'opportuno limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancaria al di fuori di un quadro regolamentato, nonché limiti individuali delle esposizioni verso tali soggetti.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti rispettano il mandato conferito all'ABE ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013².
7. In particolare questi orientamenti si basano sugli articoli 73 e 74 della direttiva 2013/36/UE³, che richiedono agli enti di disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, nonché di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione di tali rischi e di adeguati meccanismi di controllo interno; essi si fondano inoltre sugli articoli 97 e 103 della direttiva 2013/36/UE, in base ai quali le autorità competenti devono riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e valutare i rischi ai quali gli enti sono o potrebbero essere esposti, e possono altresì applicare il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) agli enti che sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.
8. I presenti orientamenti si applicano alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra così come definite nel prosieguo.

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6).

³ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



9. I presenti orientamenti riguardano gli enti a cui si applica il capo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 (Grandi esposizioni), conformemente al livello di applicazione stabilito al capo 1, titolo II, di tale regolamento.

Destinatari

10. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti così come definite nell'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.

Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato negli orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

<p><i>Attività di intermediazione creditizia</i></p>	<p>Attività di tipo bancario che comporta la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria, il trasferimento del rischio di credito o attività simili.</p> <p>Tali attività comprendono quanto meno quelle elencate ai seguenti punti dell'allegato 1 alla direttiva 2013/36/UE: punti da 1 a 3, da 6 a 8, e 10.</p>
<p><i>Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra</i></p>	<p>Esposizioni verso singoli soggetti del sistema bancario ombra ai sensi del capo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 con un valore dell'esposizione, tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito in conformità con gli articoli dal 399 al 403 e delle esenzioni ai sensi dell'articolo 400 e dell'articolo 493, paragrafo 3, di tale regolamento, pari o superiore allo 0,25% del capitale ammissibile dell'ente così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
<p><i>Soggetti del sistema bancario ombra</i></p>	<p>Imprese che svolgono una o più attività di intermediazione creditizia e che non sono imprese escluse.</p>



(1) Imprese soggette alla vigilanza consolidata sulla base della situazione consolidata di un ente così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2) Imprese sottoposte alla vigilanza su base consolidata di un'autorità competente di un paese terzo conformemente al diritto di un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.

(3) Imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dei punti 1 e 2, ma sono:

(a) enti creditizi; (b) imprese di investimento;

(c) enti creditizi di un paese terzo se il paese terzo applica a tali enti requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli nell'Unione;

(d) imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

(e) soggetti che sono istituti finanziari autorizzati e vigilati dalle autorità competenti o dalle autorità competenti di un paese terzo e sono sottoposti a requisiti prudenziali paragonabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità laddove l'esposizione o le esposizioni dell'ente verso il soggetto in questione siano trattate come esposizione verso un ente ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(f) i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti dal 2 al 23, della direttiva 2013/36/UE;

(g) i soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

(h) società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e imprese di assicurazione di

Imprese escluse



paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi laddove il regime di vigilanza del paese terzo in questione sia ritenuto equivalente;

(i) imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE⁴ ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva;

(j) enti pensionistici rientranti nella definizione di cui all'articolo 6, punto a), della direttiva 2003/41/CE⁵ ovvero sottoposti a requisiti prudenziali o di vigilanza paragonabili a quelli applicati agli enti rientranti nella definizione di cui all'articolo 6, punto a), della direttiva 2003/41/CE in termini di solidità;

(k) organismi di investimento collettivo:

(i) rientranti nella definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE⁶;

(ii) insediati in paesi terzi dove sono autorizzati ai sensi di leggi che prevedono che tali organismi siano sottoposti a una vigilanza considerata equivalente a quella stabilita nella direttiva 2009/65/CE;

(iii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE⁷ a eccezione di:

- imprese che utilizzano la leva

⁴ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁵ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

⁶ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁷ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



finanziaria su base sostanziale secondo l'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione⁸ e/o

- imprese a cui è consentito concedere prestiti o acquistare esposizioni creditizie di terzi nei propri bilanci conformemente al regolamento del fondo o agli atti costitutivi pertinenti;

(iv) che sono autorizzati quali "fondi di investimento europei a lungo termine" ai sensi del regolamento (UE) 2015/760⁹;

(v) rientranti nella definizione di cui all'articolo 3,(1), lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013¹⁰ ("fondi qualificati per l'imprenditoria sociale");

(vi) rientranti nella definizione di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013¹¹ ("fondi qualificati per il venture capital").

a eccezione delle imprese che investono in attività finanziarie con scadenza residua non superiore a due anni (attività a breve termine) e che sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

¹¹ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).



dell'investimento ovvero a entrambi gli obiettivi (fondi comuni monetari);

(l) controparti centrali (CCP) così come definite nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012¹² insediate nell'UE e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento;

(m) istituti di moneta elettronica così come definiti nell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/110/CE¹³;

(n) istituti di pagamento così come definiti nell'articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE¹⁴;

(o) soggetti la cui attività principale consiste nello svolgere attività di intermediazione creditizia per le proprie imprese madri, per le proprie filiazioni o per altre filiazioni dell'impresa madre;

(p) autorità di risoluzione, società veicolo per la gestione delle attività ed enti-ponte così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, punti 18, 56 e 59, della direttiva 2014/59/UE¹⁵ e soggetti interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche costituiti precedentemente al 1° gennaio 2016 allo scopo di ricevere e detenere, in parte o integralmente, le attività, i diritti e le passività di uno o più enti per preservare o ripristinare la

¹² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

¹³ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

¹⁴ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag 190).



sostenibilità economica di un ente o stabilizzare
il mercato finanziario.



3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Requisiti relativi ai limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

13. Gli enti dovrebbero rispettare i principi generali enunciati in questa sezione, nonché i limiti di cui alla sezione 5, ove applicabili.

Processi e meccanismi di controllo efficaci

14. Gli enti dovrebbero:

- a. individuare le singole esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, tutti i rischi potenziali per ciascun ente derivanti da tali esposizioni e l'impatto potenziale di tali rischi;
- b. elaborare un quadro interno per l'individuazione, la gestione, il controllo e la mitigazione dei rischi indicati al punto a). Tale quadro dovrebbe comprendere analisi chiaramente definite, che andrebbero svolte dalla funzione di controllo dei rischi, in merito all'attività di un soggetto del sistema bancario ombra verso il quale si crei un'esposizione, ai potenziali rischi per l'ente e alla probabilità di contagio derivante da tali rischi verso il soggetto. Queste analisi dovrebbero essere condotte sotto la supervisione del comitato per la gestione del rischio di credito, che dovrebbe essere debitamente informato dei risultati;
- c. assicurare che si tenga adeguatamente conto dei rischi di cui alla lettera a) nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dei piani di capitale dell'ente;
- d. in base alla valutazione condotta ai sensi della lettera a), fissare la tolleranza al rischio / la propensione al rischio dell'ente per le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra;
- e. attuare un solido processo per la determinazione del grado di interconnessione tra soggetti del sistema bancario ombra, nonché fra soggetti di tale sistema e l'ente. In particolare tale processo dovrebbe far fronte alle situazioni in cui non è possibile determinare il grado di interconnessione, predisponendo adeguate tecniche di mitigazione per affrontare i potenziali rischi derivanti da tale incertezza;
- f. disporre di efficaci procedure e processi di segnalazione all'organo di gestione in merito alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra nell'ambito del quadro complessivo per la gestione dei rischi dell'ente;



- g. attuare piani di azione adeguati nel caso di violazione dei limiti fissati dall'ente in conformità alla sezione 5.



Supervisione da parte dell'organo di gestione dell'ente

15. Nella supervisione dell'applicazione dei principi sopra enunciati e l'applicazione dei limiti fissati in conformità all'approccio principale di cui alla sezione 5, l'organo di gestione dell'ente dovrebbe, con una frequenza periodica prestabilita:
 - a. riesaminare e approvare la propensione al rischio dell'ente per le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra e i limiti individuali e aggregati stabiliti in linea con la sezione 5;
 - b. riesaminare e approvare il processo di gestione del rischio inteso a gestire le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, compresa l'analisi dei rischi derivanti da tali esposizioni, le tecniche di mitigazione dei rischi e l'impatto potenziale sull'ente in scenari di stress;
 - c. analizzare le esposizioni dell'ente verso soggetti del sistema bancario ombra (su base singola e aggregata) in percentuale del totale delle esposizioni e delle perdite attese e incorse;
 - d. assicurare che la fissazione dei limiti oggetto dei presenti orientamenti, ivi comprese eventuali modifiche, sia documentata.

16. L'organo di gestione dell'ente può delegare all'alta dirigenza i riesami di cui al paragrafo 15, lettere da a) a d).

5. Approccio principale per la fissazione di limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

Fissazione di un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

17. Gli enti dovrebbero imporre un limite aggregato alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra in relazione al proprio capitale ammissibile.
18. Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, ciascun ente dovrebbe tenere conto:
 - a. del proprio modello di impresa, del proprio piano di gestione dei rischi così come descritto nel paragrafo 14, lettera b), e della propria propensione al rischio così come descritta nel paragrafo 14, lettera d);
 - b. dell'entità delle proprie esposizioni correnti verso soggetti del sistema bancario ombra in relazione al totale delle esposizioni e in relazione al totale delle esposizioni verso soggetti del settore finanziario regolamentato;
 - c. del grado di interconnessione così come descritto nel paragrafo 14, lettera e).

Fissazione di limiti individuali delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

19. Indipendentemente dal limite aggregato, e in aggiunta ad esso, gli enti dovrebbero stabilire limiti più rigorosi alle singole esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra. Nello stabilire tali limiti, nell'ambito del proprio processo di valutazione interna, gli enti dovrebbero tenere conto:
 - a. dello status regolamentare del soggetto del sistema bancario ombra, valutando in particolare se sia sottoposto a requisiti prudenziali o di vigilanza di qualsiasi genere;
 - b. della situazione finanziaria del soggetto del sistema bancario ombra, comprese fra l'altro la sua posizione patrimoniale, la leva finanziaria e la posizione di liquidità;
 - c. delle informazioni disponibili sul portafoglio del soggetto del sistema bancario ombra, in particolare per quanto concerne i crediti deteriorati;
 - d. delle evidenze disponibili circa l'adeguatezza dell'analisi creditizia condotta dal soggetto del sistema bancario ombra sul proprio portafoglio, ove applicabile;



- e. della possibilità che il soggetto del sistema bancario ombra sia in futuro vulnerabile a fenomeni di volatilità dei prezzi delle attività o della qualità creditizia;
- f. della concentrazione di attività di intermediazione creditizia rispetto ad altre attività imprenditoriali del soggetto del sistema bancario ombra;
- g. del grado di interconnessione così come descritto nel paragrafo 14, lettera e);
- h. di qualsiasi altro fattore rilevante individuato dall'ente ai sensi del paragrafo 14, lettera a).

6. Approccio alternativo

20. Se gli enti non possono applicare l'approccio principale di cui alla sezione 5, la loro esposizione aggregata a soggetti del sistema bancario ombra dovrebbe sottostare ai limiti delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 (compreso l'utilizzo dell'articolo 395, paragrafo 5, dello stesso regolamento) ("approccio alternativo").
21. L'approccio alternativo dovrebbe essere applicato come segue.
- a) Se gli enti non possono rispettare i requisiti su processi e meccanismi di controllo efficaci o sulla supervisione da parte dell'organo di gestione di cui alla sezione 4, dovrebbero applicare l'approccio alternativo a tutte le proprie esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (ovvero alla somma delle proprie esposizioni verso soggetti del bancario ombra).
 - b) Se gli enti possono rispettare i requisiti su processi e meccanismi di controllo efficaci o sulla supervisione da parte dell'organo di gestione di cui alla sezione 4, ma non possono raccogliere informazioni sufficienti a consentire loro di stabilire limiti adeguati come illustrato nella sezione 5, dovrebbero adottare l'approccio alternativo solo per le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra per i quali non sono in grado di reperire informazioni sufficienti. Per le restanti esposizioni verso soggetti sistema bancario ombra andrebbe applicato l'approccio principale di cui alla sezione 5.